



Comune di Grotte

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Piazza Umberto I° – 92020 Grotte –  Tel. 0922-947511
Pec.comunedigrotte@pec.it
C.F.00254070840

REGOLAMENTO

**PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI**

**ED ISTITUZIONE DELLA "DE.CO. TERRE DI ALTA COLLINA DI GROTTE"
"DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE TERRE DI ALTA COLLINA DI GROTTE"**

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Istituzione del marchio "De.Co.Terre di Alta Collina" di Grotte

Articolo 3 - Istituzione del registro "De.Co.Terre di Alta Collina di Grotte

Articolo 4 - Modalità di rilascio della De.Co.Terre di Alta Collina" di Grotte

Articolo 5 - Requisiti e modalità per l'attribuzione della De.Co. Terre di Alta Collina

Articolo 6 - Procedura per l'attribuzione della De.Co. Terre di Alta Collina

Articolo 7- Consulta comunale per l'attribuzione della De.Co. Terre di Alta Collina

Articolo 8- Utilizzo del marchio "De.Co. Terre di Alta Collina"

Articolo 9 - Iniziative per la diffusione e la valorizzazione del marchio "De.Co. Terre di Alta Collina"

Articolo 10- Disposizioni finali.

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i tempi di esercizio delle azioni finalizzate alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione delle attività artigianali, agro alimentari, enogastronomiche, nonché di eventi fieristici, di sagre tradizionali e locali, che per le loro peculiarità, sono presenti o realizzati solo dalla popolazione o nel territorio comunale di Grotte e ne costituiscono, nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi una risorsa di sicuro valore economico, produttivo, culturale e turistico, nonché uno strumento promozionale della comunità e del territorio di Grotte.
2. Le azioni di cui al comma precedente si sostanziano e si realizzano con l'attribuzione del marchio **De.Co** — Denominazione Comunale - Terre di Alta Collina di Grotte" alle attività, al prodotto o all'evento, che - d'ora in avanti, per brevità — saranno denominati solo con il termine "eccellenze".
3. Le finalità del marchio consistono nella valorizzazione e nella promozione 'di eccellenze ritenute particolarmente significative e/o rappresentative, per qualità, per tradizione, per storia, per cultura popolare della comunità grottese che ne ha ereditato o custodito la genuinità, la specificità o l'esclusività per tramandarle alle future generazioni.

Articolo 2 Istituzione del marchio "De.Co. Terre di Alta Collina" di Grotte

1. Per le finalità stabilite dal presente regolamento è istituita la **De.Co** "Denominazione Comunale" Comunale Terre di Alta Collina di Grotte" o **De.Co.** Terre di Alta Collina di Grotte", per attestare e affermare nel tempo il legame storico e culturale delle eccellenze con il territorio i comunale, nonché quale efficace strumento di promozione e sviluppo della comunità grottese.
2. Mediante la **De.Co.** Terre di Alta Collina il comune di Grotte si prefigge:
 - a) Conservare nel tempo le eccellenze che si identificano con gli usi e le tradizioni che fanno parte parte della cultura popolare locale;
 - b) Tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche tipiche locali;
3. La denominazione "**De.Co.** Terre di Alta Collina di Grotte" è di esclusiva proprietà del Comune di Grotte. Qualunque uso improprio da parte di soggetti fisici o giuridici non autorizzati sarà perseguito ai sensi di Legge.
4. Il marchio è rilasciato dalla apposita Consulta comunale nominata dal consiglio comunale di cui al successivo articolo 7.

Articolo 3

Istituzione del registro " De.Co. Terre di Alta Collina" di Grotte

1. È istituito altresì presso la segreteria comunale il "Pubblico Registro delle Eccellenze **De.Co.** Terre di Alta Collina di Grotte" ove sono, trascritte le eccellenze alle quali è stato attribuito il marchio; l'attribuzione del marchio conferisce al prodotto titolo e diritto a fregiarsene in esclusiva per la sua identificazione anche fuori dal territorio comunale.
2. L'iscrizione nel registro attesta l'originalità e la territorialità del prodotto, la sua tradizione, la composizione e le modalità di produzione, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. Nel registro sono annotati, in ordine 'cronologico di riconoscimento:

- a) prodotti “**De.Co.** Terre di Alta Collina” valorizzati con la rispettiva scheda esplicativa dell’origine, della storia, delle qualità, il promotore della eccellenza, nonché ogni altra informazione che possa giovare ad esaltarne il carattere di originalità e specialità;
- b) gli ingredienti o gli elementi che la compongono, nonché l’eventuale procedimento per la produzione, lavorazione, manipolazione, coltura, allestimento ecc. dell’eccellenza;
- c) gli estremi delle deliberazioni della Consulta con cui è stato attribuito, modificato o revocato il riconoscimento della **De.Co.** Terre di Alta Collina.
- d) Le deliberazioni della Consulta sono immediatamente esecutive. Un dipendente del comune designato dal responsabile del settore svolge le funzioni di segretario della Consulta e cura la pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio e sul sito web comunale per dieci giorni consecutivi.

Articolo 4 **Modalità di rilascio della “DE.Co. Terre di Alta Collina” di Grotte**

1. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro **De.Co.** Terre di Alta Collina i prodotti, gli eventi, le manipolazioni agroalimentari che posseggano i requisiti di cui al presente regolamento.
2. Della candidatura è data a cura della Consulta ampia pubblicità mediane affissione all’albo pretorio, sul sito web del Comune e con altri mezzi ritenuti idonei a raccogliere maggiori informazioni sull’eccellenza.
3. Al termine del periodo di pubblicità, che non può essere inferiore a tenta giorni consecutivi, il segretario della consulta raccoglie la documentazione pervenuta e ne dà notizia al presidente della Consulta per dispornere la opportuna convocazione.

Articolo 5 **Requisiti e modalità per l’attribuzione della De.Co. Terre di Alta Collina**

1. Il prodotto o l’evento Candidato all’attribuzione del marchio della “**De.Co.** Terre di Alta Collina di Grotte” deve essere legato alle tradizioni, alla storia, alla cultura e/o alla identità del Territorio comunale di Grotte ed essere idoneo a perpetuare e trasmettere alle future generazioni la specificità, l’originalità e la genuinità che lo qualificano come eccellenza locale, in ossequio alle norme vigenti relative alla preparazione, manipolazione, commercializzazione ed etichettatura ed alle altre disposizioni legislative in materia di controllo igienico e sanitario.
2. Il promotore della candidatura all’attribuzione della eccellenza allega alla proposta una scheda esplicativa dell’origine, della storia, delle qualità, delle peculiarità territorialità, nonché di ogni altra informazione che possa giovare ad esaltarne il carattere di specialità locale .

Articolo 6 **Procedura per l’attribuzione della De.Co. Terre di Alta Collina di Grotte**

1. Le candidature all’attribuzione della **De.Co.** possono essere proposte da chiunque, individuo, ente o associazione ritenga utile risaltare l’esistenza di eccellenze legate al territorio o alla comunità locale.
2. Le candidature sono corredate da una adeguata e congrua documentazione anche non originale o di archivio, rivolta ad evidenziare la coerenza del prodotto con le peculiarità statuite dal presente regolamento e comunque ogni altra informazione ritenuta confacente alla finalità perseguita dallo stesso. In particolare, dovranno essere indicati:

- a) Il nome della eccellenza;
- b) la scheda storico-informativa;
- c) la descrizione del processo produttivo coerente con gli usi locali;

3. Eventuali informazioni integrative possono essere fornite da chiunque o acquisite d'ufficio dalla Consulta.

Articolo 7 **Consulta comunale per l'attribuzione della De.Co. Terre di Alta Collina**

- 1.L'esame delle candidature per la concessione della **De.Co. Terre di Alta Collina** di Grotte è affidato ad un'apposita Consulta comunale eletta dal Consiglio comunale, con voto limitato a uno, e composta da quattro componenti anche non residenti, appartenenti alle categorie professionali più rappresentative dell'artigianato, della agroalimentare e della enogastronomia esistenti in ambito locale.
- 2.La Consulta è presieduta dal sindaco in carica o suo delegato.
- 3.L'ufficio di componente della Consulta è gratuito e non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso sotto qualsiasi denominazione.
- 4.Ove necessario, la Consulta può avvalersi della consulenza di esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici, artigiani o produttori locali, in relazione allo specifico settore coinvolto.
- 5.La Consulta dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del consiglio comunale.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale designato dal responsabile del settore.
7. La Consulta delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
8. Ai fini della valutazione di competenza, la Consulta può effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
9. La Consulta, sulla base della documentazione, a corredo della candidatura e degli altri elementi informativi raccolti, approva la proposta o la rigetta con deliberazione congruamente motivata.
- 10.La Consulta verifica che ogni prodotto o evento candidato alla concessione del marchio abbia le caratteristiche per l'iscrizione al registro **De.Co. Terre di Alta Collina** di Grotte e rispetti la scheda informativa relativa all'eccellenza.
- 11.Completata l'istruttoria, la Consulta delibera il rigetto o raccoglimento della candidatura e trasmette gli atti al dirigente del settore che con proprio atto dispone - in caso, di accoglimento - l'iscrizione dell'eccellenza nel registro di cui al precedente articolo 3.
- 12.Gli atti dell'iscrizione sono pubblicati a mente del precedente articolo 3; il rigetto della candidatura è comunicato al suo proponente.

Articolo 8 **Utilizzo del marchio "De.Co. Terre di Alta Collina"**

- 1.La consulta può concedere l'utilizzo gratuito del marchio "**De.Co. Terre di Aia Collina di Grotte**" ad ogni altra eccellenza che a proprio insindacabile giudizio rispetti i requisiti

dell'eccellenza originaria iscritta nell'apposito registro di cui al precedente articolo 3.

2. L'utilizzo consiste nella facoltà di fregiarsi del marchio grafico che riporti la dicitura della eccellenza originale apposta sul prodotto o su altre rappresentazioni grafiche e/o audio-visive che la richiamano, nonché su altro materiale e/o contenuti promozionali o di esposizione.
3. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, della denominazione "**De.Co. Terre di Alta Collina di Grotte**", da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso sarà perseguito a termine di legge e dei regolamenti comunali vigenti.

Articolo 9

Iniziative per la diffusione e la valorizzazione del marchio "De.Co. Terre di Alta Collina"

1. Il Comune di Grotte assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune ricerca, ai fini di tutela delle "**De.Co. Terre di Alta Collina di Grotte**", forme di collaborazione con associazioni, enti e organismi particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari, attraverso tutte le forme di collaborazione previste dalla normativa in materia.
4. Presso il Comune è istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, di rilievo storico, culturale tecnico inerenti le eccellenze locali, aperta alla libera consultazione del pubblico, anche a fini di studio e di ricerca.
5. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, è costituito un paniere ufficiale dei prodotti "**De.Co. Terre di Alta Collina di Grotte**", comprendente tutti i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 favorendone la conoscenza di chiunque.
6. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento o di gemellaggio con enti, associazioni e organizzazioni che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Sono abrogate le disposizioni regolamentari vigenti incompatibili con le norme del presente regolamento.